

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 6/Cf (2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI	- Presidente f.f.
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 29 luglio 2003, ha adottato le seguenti decisioni, i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

### **1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 21, 36 E 37 DELLE N.O.I.F., CIRCA LA COMPATIBILITA' DELLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON IL TESSERAMENTO QUALE CALCIATORE PER ALTRA SOCIETA' PROFESSIONISTICA, MILITANTE NEL MEDESIMO CAMPIONATO**

#### PREMESSO

Il Presidente della F.I.G.C. ha chiesto il parere della Corte federale sul quesito se l'amministratore di una società, indipendentemente dall'affidamento allo stesso di responsabilità e incarichi in ambito sportivo e dal ruolo attivo o non attivo svolto nella gestione sportiva della società, possa essere tesserato quale calciatore per un'altra società associata alla stessa Lega. Il quesito fa particolare riferimento al caso del calciatore Saadi Al Gadhafi, attualmente consigliere di amministrazione della società Juventus F.C. S.p.A., calciatore che la società A.C. Perugia S.p.A. ha chiesto di tesserare.

In proposito, risulta acquisito agli atti un parere dell'avv. Stefano Blasi, inoltrato al Segretario della Lega Nazionale Professionisti. In detto parere si sostiene che il combinato disposto

degli articoli 21, 36 e 37 delle N.O.I.F. consentirebbe al calciatore Saadi Al Gadhafi di rivestire la carica di amministratore della Juventus e, contemporaneamente, di tesserarsi come calciatore del Perugia.

#### CONSIDERATO

L'articolo 21, comma 1, delle N.O.I.F. così recita: "Sono qualificati "dirigenti" delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.". Il comma 4 della stessa disposizione recita: "I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata alla stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile e Scolastico".

Dalle disposizioni sopra menzionate emerge con chiarezza che il tesseramento quale calciatore non può essere effettuato con riferimento a chi riveste la qualifica di dirigente. In tal senso si è già espressa questa Corte federale con riferimento al caso "Mancini", anche con riguardo al contemporaneo incarico, di responsabile tecnico e di dirigente, nella stessa società sportiva.

D'altra parte, il citato comma 1 dell'articolo 21 qualifica dirigenti gli amministratori delle società, senza richiedere, in particolare, che essi rivestano specifici incarichi in ambito sportivo o che assumano un ruolo attivo nella gestione della società. Ora, è amministratore di una società chi fa parte dell'organo di amministrazione: "Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione" (disposizione confermata dall'art. 2380 bis c.c., nel testo modificato dalla recente riforma del diritto societario).

Dunque, chi siede nel consiglio di amministrazione è amministratore, senza che occorra effettuare altra indagine. E la qualificazione di "amministratore" comporta, per l'Ordinamento sportivo, la attribuzione della qualifica di "dirigente" della società, con il conseguente regime di incompatibilità sopra richiamato.

Tale conclusione alla luce delle disposizioni dell'Ordinamento sportivo resta a maggior ragione avvalorata in caso di svolgimento dei due ruoli sopra richiamati in distinte società, anche dalla disciplina dell'Ordinamento generale.

L'articolo 2390 c.c., nel testo introdotto dalla recente riforma del diritto societario, così recita: "Gli amministratori non possono .... esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea". Tale ultima autorizzazione è peraltro esclusa proprio dalle norme dell'Ordinamento sportivo, rimanendo così confermato un preciso obbligo di trasparenza nei rapporti tra amministratori, società di appartenenza e Ordinamento sportivo.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, ritiene che non sia possibile il tesseramento quale calciatore di chi riveste la carica di consigliere di amministrazione di altra società sportiva, associata alla stessa Lega e, comunque, militante nello stesso Campionato.

**2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI**

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

**calciatori**

Di Paolo Francesco:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.**

.....

**dirigenti e tecnici**

Frassi Massimo:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;**

.....

IL PRESIDENTE F.F.  
(Prof. Piero Sandulli)

**Pubblicato in Roma il 4 Agosto 2003**

IL SEGRETARIO  
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Franco Carraro)